

Titolo: L'attestazione di veridicità dei dati e il rapporto con i principi di revisione

A cura di: *Patrizia Riva*

*Prof. Aggregato Università del Piemonte Orientale,
Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Monza, Direttore SAF ODCEC Milano*

Per approfondimenti si rinvia ai seguenti testi:

- *Riva P., «L'attestazione dei piani delle aziende in crisi. Principi e documenti di riferimento. Analisi empirica», Giuffrè, 2009*
- *Riva P., «Il rischio di selezione avversa nel mercato degli attestatori e i fattori necessari per limitarlo», Il fallimentarista, 2012*
- *Riva P., Cesare F., «Concordato in continuità: modello ispiratore e rimodulazione del ruolo degli attori», Ipsoa, 2013*
- *Riva P., «La relazione giurata del perito estimatore (omissis)», EGEA, 2013*
- *Riva P., «Attestatore e Pre-Commissario, tra deontologia e autoriesame», Press, 65/2014*
- *Riva P., «I principi generali di attestazione - Elementi alla base del framework di riferimento», in Conservazione dell'impresa e tutela dei crediti nelle crisi aziendali, a Cura di Fabiani, Guiotto, Eutekne, 2015.*

Gli stessi sono disponibili per estratto nella pagina [pubblicazioni](http://www.studio-riva.com) del sito www.studio-riva.com

1- Il giudizio di attestazione (par. 8.4)

- A. Deve essere espresso separatamente sulla veridicità e sulla fattibilità
- B. Può essere:
- **POSITIVO**
 - **NEGATIVO**
- C. Inoltre può essere:
- **IMPOSSIBILE** - per assenza di dati fondamentali o per rilevanti impedimenti riscontrati nello svolgimento delle proprie verifiche tali da non permettere l'espressione di un giudizio
 - **CONDIZIONATO** - qualora la fattibilità del piano dipenda da specifici eventi futuri circoscritti nel tempo (firma di accordi esaminati dall'Attestatore in bozza, esecuzione di un determinato contratto entro certo termine ecc) l'attestazione è immediatamente efficace se l'Attestatore attesta che sussiste una elevata probabilità che essi si verifichino: è sospensivamente condizionata negli altri casi. Nel secondo caso la condizione deve verificarsi perché l'attestazione produca i propri effetti. L'attestazione condizionata è da considerarsi ammissibile purché gli eventi iniziali siano specificamente individuati ed esplicitati dall'Attestatore che deve anche indicare l'orizzonte temporale entro il quale devono verificarsi.

2- Indipendenza (Par 2.2-2.6)

A. Ex ante (2.2, 2.3, 2.6)

- Verifica del **rispetto dei requisiti** previsti
- Formalizzazione di un **mandato avente data certa** che preveda:
 - ✓ la sottoscrizione della **management letter da parte degli amministratori** quale condizione per il rilascio della attestazione positiva,
 - ✓ quale oggetto dell'incarico l'attività di analisi e verifica del piano finalizzata all'attestazione e non l'attestazione (positiva) dello stesso (2.2.5)
 - ✓ l'ipotesi di recesso (2.2.5, 2.6.5),
 - ✓ un compenso congruo: se non è adeguato all'opera, all'impegno e alle risorse da impiegare per l'emissione del giudizio l'incarico non deve essere accettato (2.6.2)
 - ✓ un compenso non condizionato sono vietate le success fees (2.6.4), che è dovuto anche in caso di attestazione negativa (2.6.7)
 - ✓ il pagamento di acconti sul compenso a stato avanzamento lavori: il pagamento alla fine del lavoro equivale nei fatti ad una success fees (2.2.5),
 - ✓ la richiesta di indicare esplicitamente se in passato siano stati presentati altri piani con differenti attestatori (2.6.6).

2- Indipendenza (Par 2.2-2.6)

B. Durante i lavori (2.5.5 e 2.5.8)

- partecipazione ai lavori quale «osservatore»
- chiara evidenziazione delle criticità che ostano al rilascio dell'attestazione positiva
- non coinvolgimento nelle scelte dell'azienda per evitare il rischio di auto-riesame
- verbalizzazione degli incontri

C. Ex post - in caso di piano non attestabile

- Rilascio di attestazione negativa o impossibile (8.4)
- Gestione dell'eventuale «successione tra attestatori» (2.6.6)

2- Indipendenza e qualifica delle obbligazioni

- D. L'Attestatore dichiara se opera nel rispetto dei «principi di attestazione» spiegando le proprie ragioni quando se ne discosta (Par.1.10) «*comply or explain*».
- E. Rapporto con i principi di revisione e con gli ISAE (1.6):
- D. I normali principi di revisione non sono applicabili se non parzialmente in quanto:
 - D. «non è di fatto attuabile in considerazione della scarsità di tempo» disponibile
 - E. «non è necessario in relazione alle finalità del giudizio di attestazione».
 - E. L'Attestatore è sensibilizzato a ad utilizzare i principi di revisione nazionali e internazionali come «strumenti metodologici ispiratori del lavoro di attestazione» (4.3.6), in essi può trovare utili spunti (4.3.7).
- F. Obbligazione di mezzi:
- D. L'Attestatore ha l'obbligo di adempiere con **CORRETTEZZA, DILIGENZA, PRUDENZA E PERIZIA (1.7)**

3. Verifica della documentazione componente il piano (par 3)

A. L'Attestatore deve espressamente formulare un giudizio sulla completezza e sulla adeguatezza formale del piano

- Deve assicurarsi che il piano consista in un documento scritto e completo di indice (non bastano le slides).

B. E' necessario che gli **amministratori** illustrino il piano all'Attestatore

C. E' opportuno che l'Attestatore richieda un incontro con i **sindaci** nell'ambito del quale i medesimi dovranno segnalare le eventuali criticità riscontrate a seguito della attività di vigilanza svolta.

4-Verifica sulla veridicità dei dati aziendali (par 4)

A. IL CONCETTO DI «BASE DATI» DI PARTENZA DEL PIANO

- L'Attestatore valuta la veridicità dei dati accolti nel piano, della documentazione allegata al Piano e degli elementi necessari alla sua predisposizione, **circoscrivendo il proprio perimetro di controllo alla «base dati contabile, su cui si fondano le previsioni del piano» (4.3.1).**
- Anche qualora la data di partenza del piano coincida con la chiusura dell'esercizio, oggetto di verifica da parte dell'Attestatore, sono i dati aziendali a base del piano e non quelli contenuti nel bilancio dello stesso esercizio (4.3.3).

4- Verifica sulla veridicità dei dati aziendali (par 4)

A. IL CONCETTO DI «BASE DATI» DI PARTENZA DEL PIANO (SEGUE)

- **Il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali:**
 - ✓ è strumentale al giudizio di fattibilità del piano (4.1);
 - ✓ è una valutazione che riguarda il complessivo sistema di dati attorno ai quali è costruito il piano (4.1.1)
-
- **Si possono quindi verificare situazioni nelle quali l'Attestatore considera non veritieri alcuni dati, senza che per questo sia inficiata la veridicità complessiva del suddetto sistema.** Tali situazioni richiederanno particolare attenzione per capirne il riflesso nella costruzione del piano ed andranno comunque espressamente menzionate nella relazione finale. (4.1.1)
- **MA in assenza di un giudizio positivo** – sia pure complessivo e sistemico - in merito alla base dati non si crede possibile giungere ad esprimere un giudizio positivo sulla fattibilità del piano (salvo casi eccezionali) (8.4.4.).

4- Verifica sulla veridicità dei dati aziendali (par 4)

B. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (4.5)

- L'attività di revisione si sostanzia nella pianificazione e nell'esecuzione di verifiche finalizzate a esprimere un **parere professionale in merito all'attendibilità sostanziale** - in questo caso - della base dati iniziali
 - Il revisore è in grado di ottenere **un congruo convincimento, ma mai la certezza**, di avere identificato tutti gli errori le cui caratteristiche siano tali da modificare l'atteggiamento dei potenziali utilizzatori finali
- L'Attestatore:
 - deve valutare attentamente **il rischio di errori significativi nella «base dati» contabile al fine di impostare correttamente le proprie procedure di verifica (4.5.1)**
 - deve individuare i conti significativi nell'ambito della base dati contabile del piano e determinare la strategia di revisione che intende adottare per ciascuno ossia un **approccio sui controlli o un approccio di sostanza (4.5.4)**
 - **Deve descrivere nella relazione le ragioni delle scelte effettuate.**
- L'identificazione delle voci della base dati contabile del piano da assoggettare a procedure di revisione di validità nonché la natura e l'ampiezza di tali procedure sono il risultato dell'analisi svolta sui rischi di errore (4.5.4). La determinazione della significatività implica l'esercizio di un giudizio professionale (4.5.3)

4- Verifica sulla veridicità dei dati aziendali (par 4)

B. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (4.5) - SEGUE

- I rischi nell'attività di verifica della veridicità dei dati aziendali possono essere suddivisi in tre categorie:
 - » **rischio inerente al controllo (c.d. control risk)**, ovvero la possibile inefficacia dei sistemi di controllo (esistenti e implementati dall'azienda) atti ad individuare tempestivamente e a rimuovere gli errori significativi.
 - » **rischio intrinseco (c.d. inherent risk)** ovvero il rischio che, a prescindere dall'affidabilità (ed efficacia) dei sistemi di controllo interno, i valori rappresentati nella situazione patrimoniale, economica e finanziaria oggetto di analisi presentino significative alterazioni a loro volta dovute a situazioni oggettive oppure a scelte soggettive del management.
 - » **rischio di individuazione (c.d. detection risk)**, ossia il rischio che le procedure di verifica non evidenzino un errore significativo.

In presenza di condizioni massime di rischio inerente e di rischio di controllo (assenza di controlli interni e presenza di condizioni aziendali rischiose) la riduzione del rischio di revisione è operata dal revisore tramite il mix e l'ampiezza delle verifiche da svolgere direttamente.

Il rischio è il complemento a 1 del convincimento: «sono convinto all'X% che ...» ed è caratterizzante l'attività del revisore. Il rischio non può essere annullato anche portando all'estremo il numero delle verifiche.

PER EVENTUALE APPROFONDIMENTO: Si vedano i principi di revisione di riferimento ISA 315 e 320 pubblicati sul sito www.cndcec.it

4- Verifica sulla veridicità dei dati aziendali (par 4)

B. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (4.5.1) - SEGUE

Per individuare e valutare i rischi significativi, l'Attestatore deve verificare i controlli previsti dall'impresa e accertare se essi siano stati appropriatamente attuati. Tale fase è opportuna per sviluppare l'approccio di verifica più adeguato.

- *Scopo della valutazione del rischio è scorgere i rischi intrinseci e pianificare ed eseguire il piano delle verifiche in modo idoneo rispetto ai rischi individuati.*
- *Analogamente ai rischi intrinseci, anche i rischi inerenti al controllo influiscono sulla natura, ampiezza e tempistica delle procedure dell'Attestatore.*
- *Quando il rischio intrinseco sia contenuto è possibile considerare meno importante il rischio di controllo e sono sufficienti minori elementi probativi per consentire all'Attestatore di conseguire il grado di convincimento necessario*

PER EVENTUALE APPROFONDIMENTO: Si vedano i principi di revisione di riferimento ISA 315 e 320 pubblicati sul sito www.cndcec.it

4- Verifica sulla veridicità dei dati aziendali (par 4)

C. L'UTILIZZO DEL LAVORO DI TERZI (4.6)

- L'Attestatore deve verificare la **possibilità e le modalità di utilizzo di documenti e informazioni derivanti dal sistema di internal audit o da altri revisori (p.es. il revisore legale)**, tenendo in considerazione le criticità derivanti dai tempi per il rilascio dell'attestazione.
- L'accesso alle verifiche predisposte da altri revisori (test di conformità, test sostanziali) permette in linea di principio di **comprimere i tempi dei controlli** della base dati contabile. I ristretti tempi a disposizione dell'Attestatore, ma anche dell'azienda nella materiale elaborazione del piano, rappresentano, infatti, una significativa criticità.
- **In capo allo stesso Attestatore permane la responsabilità del proprio giudizio.**
- **L'utilizzo del lavoro già svolto da altro revisore (revisore legale, internal auditor, altro revisore) non deve comunque rappresentare passiva accettazione delle conclusioni altrui.** Esso piuttosto rappresenta un elemento che può ridurre i rischi della verifica sulla veridicità propri dell'Attestatore, specie nel caso in cui vi sia una relazione positiva senza rilievi del revisore legale riferita ad una recente situazione contabile.

Verifica sulla veridicità dei dati aziendali (par 4)

C. L'UTILIZZO DEL LAVORO DI TERZI (4.6) - SEGUE

- La collaborazione con i revisori legali è auspicabile nell'interesse dell'azienda per consentire un più celere svolgimento dell'attività di verifica.
- Ciò vale in particolare per alcune procedure, quali la riconciliazione dei conti bancari, le verifiche su clienti e fornitori o le analisi sul magazzino che richiedono, di norma, tempi abbastanza lunghi.
 - In tal caso l'Attestatore deve formulare apposita richiesta all'azienda circa l'intenzione di dialogare con il revisore legale in merito ai controlli svolti o da svolgere. Se tale richiesta non ha sostanziale soddisfazione, l'Attestatore può menzionare tale fatto nella sua relazione e considererà tale impossibilità come un elemento che concorre a formare il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali.
 - L'Attestatore valuterà caso per caso le eventuali dichiarazioni da rilasciare ai revisori, se richieste, e le connesse modalità di utilizzo. In caso di interazione tra revisore legale e Attestatore, le responsabilità per i due soggetti restano quelle stabilite dalla Legge per lo svolgimento dei rispettivi incarichi.
- MA: DOCUMENTO ASSIREVI N. 180 (par. 3 accesso ai colloqui e carte di lavoro)
 - «... le carte di lavoro sono di proprietà della società di revisione. Nel contesto delle procedure di risanamento della crisi aziendale non risulta opportuno che la società di revisione metta a disposizione le carte di lavoro a soggetti terzi».
 - « ... prima di acconsentire allo scambio di informazioni con l'Attestatore è necessario che la società di revisione: ottenga (...) manleva dalla società cliente e dall'Attestatore (...). L'Attestatore si deve impegnare a non citare nella sua relazione i contenuti e le informazioni scambiate durante i colloqui»

PER EVENTUALE APPROFONDIMENTO: Si veda ASSIREVI, Doc. 180 del gennaio 2014, www.assirevi.it

Verifica sulla veridicità dei dati aziendali (par 4)

D. LA VERIFICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE PATRIMONIALI (ASSERTION O OBIETTIVI DI CONTROLLO)

- I saldi patrimoniali ed economici significativi della base dati contabile devono essere verificati con riguardo alle seguenti categorie di asserzioni o appunto obiettivi di controllo (Principio di Revisione 500) (4.5.7):
 - **Esistenza:** un'attività o una passività esistono ad una certa data.
 - **Completezza:** non vi sono operazioni non contabilizzate o per le quali manchi un'adeguata informazione. (RINVIO – E' IMPOSSIBILE «CERIFICARE LA COMPLETEZZA» DI DETERMINATE POSTE – DEVE ESSERE RICHIESTA LA LETTERA DI ATTESTAZIONE DELLA COMPLETEZZA DELLA BASE DATI DA PARTE DEL MANAGEMENT)
 - **Diritti ed obblighi:** un'attività o una passività sono di pertinenza dell'azienda ad una certa data.
 - **Valutazione:** le attività o le passività sono contabilizzate a valori appropriati.
 - **Manifestazione:** un'operazione (o un evento) di pertinenza dell'azienda ha avuto luogo nel periodo di riferimento.
 - **Misurazione:** le operazioni sono correttamente contabilizzate.
 - **Presentazione e Informativa:** una voce o un'operazione sono evidenziate, classificate e corredate da adeguata informativa nella circostanza.

4- Verifica sulla veridicità dei dati aziendali (par 4)

D. LA VERIFICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE PATRIMONIALI (PERIMETRO DEI CONTROLLI)

- **L'Attestatore deve, in particolare, porre la propria attenzione sulla base dati contabile ed in particolare sulle poste patrimoniali. I dati da verificare non necessariamente sono tutti quelli contenuti o comunque da inserire nei bilanci, bensì quelli rilevanti per la formazione del Piano. Con riferimento a questi ultimi, i principali ambiti di verifica sono, di norma, i seguenti (4.7.1):**
 - Immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie
 - Rimanenze di magazzino
 - Crediti verso clienti e verso altri soggetti
 - Disponibilità liquide
 - Debiti verso fornitori
 - Debiti verso il personale dipendente
 - Debiti e crediti verso Istituti previdenziali
 - Debiti e crediti verso l'Erario
 - Fondi per rischi e oneri
 - Garanzie assunte e non ancora escusse
 - Corretta definizione del carico fiscale di competenza dell'esercizio
 - Posizioni infragruppo
 - Principali contratti e altri elementi alla base del Piano

•

•

•

Verifica sulla veridicità dei dati aziendali (par 4)

D. LA VERIFICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE PATRIMONIALI (TECNICHE DI REVISIONE)

- L'Attestatore, in particolare, deve verificare (4.7.1):
 - l'**ESISTENZA** di diritto e di fatto delle **immobilizzazioni materiali e immateriali** e delle **rimanenze** di magazzino nella misura in cui tali elementi siano coinvolti nell'esecuzione del piano, verificandone l'effettiva appartenenza all'azienda (obiettivo di revisione "**DIRITTI ED OBBLIGHI**"), all'uopo attenendosi alle tecniche di revisione del c.d. "Balance Sheet Audit".
 - Deve procedere con l'accertamento delle posizioni di **credito e di debito**, appurandone il reale ammontare. Con riferimento ai crediti, l'Attestatore deve essere in grado di **stimare la correttezza degli importi realizzabili e dei tempi di incasso** indicati dall'azienda. Allo scopo è opportuna l'analisi del trend storico e l'**AGEING** dei crediti (soprattutto quelli commerciali).
 - Per i debiti deve valutare la **sussistenza di eventuali legittime cause di prelazione** e, in caso di disaccordo con i creditori, deve altresì assumere una posizione sulla quantificazione e qualificazione. A tale fine può ricorrere alle tecniche previste dai principi di revisione tra le quali la richiesta di **CONFERME DA TERZI O CIRCOLARIZZAZIONI**.

Verifica sulla veridicità dei dati aziendali (par 4)

D. LA VERIFICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE PATRIMONIALI (PERIMETRO E TECNICHE DI REVISIONE)

- Se la procedura si attegga in forma di liquidazione pura, con immediata cessazione dell'attività e dismissione disaggregata delle componenti aziendali, l'Attestatore deve verificare (4.7.1):
 - che nel piano gli **elementi patrimoniali attivi** siano valutati ai presumibili valori di realizzo “per stralcio” e quelli **passivi** ai presunti valori di estinzione. (**PRINCIPIO DI PRUDENZA**)
 - qualora il **complesso aziendale** sia ceduto in blocco, l'Attestatore compie le sue verifiche adottando i principi che la dottrina economico-aziendale ha predisposto per la valutazione del capitale economico (concetto diverso da patrimonio netto contabile).
- L'Attestatore è, inoltre, chiamato a controllare la **reale sussistenza dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso** del debitore, la corretta contabilizzazione e rappresentazione degli stessi (4.7.2).
- In linea con le finalità ed i limiti delle attività di controllo, assume rilevanza la **verifica del corretto grado di prelazione assegnato alle passività nell'ambito del Piano**. Detta verifica non può e non deve sostituirsi alle funzioni che, in tempi diversi, potranno in essere gli organi della procedura, bensì rappresenta un aspetto che l'Attestatore deve considerare, nella misura in cui esso sia significativo ai fini della espressione del giudizio di fattibilità.

Verifica sulla veridicità dei dati aziendali (par 4)

D. LA VERIFICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE PATRIMONIALI (CHECK LIST ESEMPLIFICATIVA – ALL 1)

- - Nell'ambito della verifica di correttezza della base dati contabile, l'Attestatore deve appurare i criteri di valutazione utilizzati – dagli amministratori - per elaborare la base dati contabile, punto di partenza per la redazione del Piano, giudicandone la coerenza con le finalità del Piano. *L'Attestatore deve, quindi, procedere ad una disamina preliminare di ciascuna voce patrimoniale.*
 - **IN ALLEGATO 1 – AI PRINCIPI - è riportata, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, e limitatamente alle poste dell'attivo più significative per il soddisfacimento del ceto creditorio, una SINTETICA CHECK LIST DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ DI INDAGINE da porre in essere (4.7.3).**
 - Nell'ambito delle proprie attività di verifica, l'Attestatore tiene presente che la valutazione della correttezza della base dati contabile non va intesa in senso astratto ma con riferimento al Piano, sicché *eventuali discontinuità nei criteri valutativi o nella determinazione delle poste (rispetto al bilancio o al passato), ove la rappresentazione sia reputata corretta in relazione alle finalità del Piano, non inficiano il giudizio di veridicità.*
-

Verifica sulla veridicità dei dati aziendali (par 4)

D. LA VERIFICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE PATRIMONIALI (PERIMETRO E TECNICHE DI REVISIONE)

- Oggetto di attenta indagine debbono essere anche le **PASSIVITÀ POTENZIALI** da stratificare in base alla loro probabilità di accadimento (4.7.2).
- **NON E' INVECE OGGETTO DI INDAGINE:** La mancata indicazione e valorizzazione di una **ATTIVITÀ POTENZIALE** del debitore può rilevare anche penalmente sotto altri profili (si pensi all'occultamento di beni di cui all'art. 216 l.f.), ma non influenza il giudizio dell'Attestatore sulla fattibilità del Piano.
 - **L'omessa evidenza di un'attività liquidabile** potrebbe incidere sul giudizio di convenienza della proposta rispetto alle alternative concretamente praticabili, ma **questo profilo esula dalla finalità dell'attestazione, salvo il caso dell'art 186 bis l.f. (4.8.3).**
 - **L'Attestatore non deve ricercare le informazioni che ineriscono all'eventuale sussistenza di "atti in frode" di cui all'art. 173 l.f. Il tema**, pur certamente rilevante nell'economia di una proposta di soluzione della crisi, **non è significativo rispetto all'oggetto delle valutazioni dell'Attestatore, che riguardano esclusivamente la fattibilità del Piano come proposto dal debitore (4.8.4).**

•

Verifica sulla veridicità dei dati aziendali (par 4)

E. L'ATTESTATORE NON DEVE:

- **Modificare il piano** o suggerire, anche in relazione, modifiche al piano o alternative al piano proposto (4.5.10 e 4.8.2)
- **Pronunciarsi sulla convenienza della proposta del debitore per i creditori privilegiati non soddisfatti integralmente**: tale giudizio deve emergere da separata relazione giurata ex art. 160 lf (7.2)
- **Verificare la correttezza dei criteri di costruzione delle classi** di creditori ove presenti: spetta al Tribunale (4.5.9)

F. NEI CP LIQUIDATORI L'ATTESTATORE NON DEVE (mentre deve nel caso del concordato in continuità perché verifica il «miglior soddisfacimento» 7.3):

- **Confrontare il piano oggetto di attestazione con eventuali altri piani** liquidatori diversi da quello proposto (7.1.1)
- **Confrontare il piano con il fallimento e in quest'ambito**:
 - ✓ Valutare l'attività pregressa degli organi sociali (4.8)
 - ✓ Valutare eventuali **attività potenziali derivanti da azioni di responsabilità o da azioni revocatorie** (4.9)
 - ✓ **Esprimere un giudizio sui bilanci precedenti e sull'ultimo bilancio depositato** che solitamente non corrisponde con la «base dati» di partenza del piano (4.3.3 e 4.3.4)

CHECK LIST VERIDICITA' BASE DATI AZIENDALI - ATTIVO

PROCEDURA DI CONTROLLO	APPLICABILE NELLA FATTISPECIE		SVOLTA DALL'ATTESTATORE	
	SI	NO	SI	NO
CREDITI VERSO CLIENTI				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Verifica della quadratura del partitario clienti (al netto delle eventuali posizioni debitorie nei confronti di clienti medesimi per compensazioni ex art. 56 lf e controllando, ai fini della ricostruzione del saldo complessivo a credito, le modalità di contabilizzazione delle ricevute bancarie) con la base dati e il ricorso</i> 				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Circularizzazione di un campione significativo di clienti mediante la richiesta di conferma del credito stesso ai diretti interessati e successiva analisi e classificazione delle risposte pervenute</i> 				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Verifica, con riguardo ai crediti verso clienti che siano stati oggetto di anticipazione da parte di Istituti bancari, dell'eventuale intercorsa cessione dei crediti stessi in favore di quest'ultimi e in questo caso del corretto perfezionamento delle cessioni medesime</i> 				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Verifica in merito all'effettiva esistenza dei crediti infragruppo per il tramite dell'espressa richiesta di conferma del credito, dell'ottenimento della riconciliazione dei rapporti di dare/avere, delle compensazioni effettuate e dell'analisi dell'ulteriore documentazione a supporto comprese specifiche analisi svolte sui bilanci e sulla situazione delle società del gruppo debitorici.</i> 				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) della quantificazione operata in base dati e nel ricorso in relazione all'attivo realizzabile dalla riscossione dei crediti verso clienti compresi quelli infragruppo (al netto degli eventuali fondi rischi e svalutazione eventualmente appostati) mediante un'analisi il più possibile dettagliata che tenga conto:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Dei risultati della circularizzazione dei clienti</i> 2) <i>Degli incassi intervenuti successivamente alla data di riferimento</i> 3) <i>Dell'analisi di ageing, della storia e dell'attualità del rapporto con l'azienda</i> 4) <i>Delle informazioni sulla solvibilità, anche alla luce delle notizie desumibili dal Registro delle Imprese e da eventuali riscontri effettivi sul rispetto di piani di dilazione e/o di rientro concessi o concordati</i> 5) <i>Dei contenziosi in essere, delle eventuali contestazioni pendenti, di contrapposte posizioni debitorie eccezionabili in compensazione e delle specifiche relazioni al riguardo predisposte dai legali incaricati del relativo recupero</i> 6) <i>Dell'analisi delle informazioni raccolte su tutte le società del gruppo debitorici ed in particolare delle valutazioni espresse in sede di quantificazione del valore delle partecipazioni in controllate e collegate</i> 				

CHECK LIST VERIDICITA' BASE DATI AZIENDALI - ATTIVO

PROCEDURA DI CONTROLLO	APPLICABILE NELLA FATTISPECIE		SVOLTA DALL'ATTESTATORE	
	SI	NO	SI	NO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Verifica documentale della titolarità e della disponibilità in capo all'impresa di brevetti, marchi aziendali, licenze, diritti di concessione, certificazioni di qualità, attestazione della rispettiva validità e durata residua di utilizzo e della esistenza di eventuali vincoli che ne impediscano l'alienabilità o la concessione in godimento a terzi</i> 				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Mappatura e verifica documentale della certificazioni e autorizzazioni necessarie per l'eventuale continuazione - anche ai soli fini liquidatori - dell'attività aziendale (ad esempio al fine della cessione dei beni in magazzino qualora l'azienda operi in specifici settori quali quello farmaceutico)</i> 				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Analisi delle eventuali offerte di acquisto o manifestazioni di interesse avanzate da potenziali soggetti acquirenti e della loro vincolatività o meno in favore della procedura (eventuale sottoposizione a condizioni sospensive o risolutive), nonché delle tutele prestate a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni ivi contenute. Si rinvia infra per il caso di valorizzazione dell'eventuale avviamento.</i> 				
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Censimento dei siti aziendali in proprietà, in locazione o comodato d'uso o detenuti a qualsiasi altro titolo</i> 				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Per gli IMMOBILI (ove considerato necessario ricorrendo alla nomina di un esperto indipendente):</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Attività di Due Diligence:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Acquisizione delle informazioni aziendali sui valori espressi in base dati e delle eventuali perizie e valutazioni già esistenti e rese disponibili dall'azienda</i> ▪ <i>Presa visione delle singole unità immobiliari e verifica di massima delle consistenze degli stessi</i> ▪ <i>Verifica della effettiva e corretta provenienza e titolarità degli immobili e dell'eventuale sussistenza di vincoli pregiudizievoli</i> ▪ <i>Verifica della conformità degli immobili alle prescrizioni urbanistiche, alla documentazione catastale a disposizione nella data room aziendale; reperimento presso gli enti di eventuale documentazione mancante. Verifica della rispondenza degli immobili e dei relativi impianti alle normative vigenti in materia ambientale, di sanità igiene e sicurezza</i> ▪ <i>Verifica dell'avvenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione e del rispetto di tutti gli impegni previsti nelle eventuali convenzioni urbanistiche ed atti di asservimento e dell'avvenuto pagamento delle spese condominiali e consortili, verifica oneri e formalità fiscali e coperture assicurative relative agli immobili</i> ▪ <i>Verifica dei contratti di locazione in essere</i> ▪ <i>Attività di Valutazione:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Verifica della valorizzazione degli immobili in base dati e in ricorso mediante l'applicazione di metodologie estimative condivise in coerenza con gli standard europei ed internazionali, tenendo conto dell'andamento del mercato e, se necessario a seconda della iniziativa immobiliare oggetto di analisi, anche del metodo reddituale, della trasformazione e del discounted cash flow.</i> ▪ <i>Nel caso di immobili industriali: verifica dell'esistenza di possibili passività ambientali, anche mediante specifiche verifiche, e stima dell'eventuale consistenza economica di tali passività</i> 				

CHECK LIST VERIDICITA' BASE DATI AZIENDALI - PASSIVO

PROCEDURA DI CONTROLLO	APPLICABILE NELLA FATTISPECIE		SVOLTA DALL' ATTESTATORE	
	SI	NO	SI	NO
DEBITI VERSO FORNITORI				
§ Verifica della quadratura del partitario (al netto delle eventuali posizioni creditorie nei confronti dei medesimi fornitori) con la situazione patrimoniale aggiornata allegata al ricorso				
§ Verifica della corretta registrazione delle fatture da ricevere e note di credito da emettere				
§ Circolarizzazione di un campione significativo di posizione debitorie mediante richiesta esplicita di conferma del debito ai diretti interessati, successiva analisi delle risposte pervenute ed effettuazione di procedure di verifica alternative nei confronti dei fornitori che non hanno fornito un adeguato riscontro				
§ Verifica su un campione sufficientemente rappresentativo della documentazione a supporto del riconoscimento o meno della natura privilegiata dei debiti, verificando se siano presenti privilegi generali o speciali spettanti ad esempio:				
1) agli artigiani				
2) alle cooperative				
3) per l'IVA				
§ Ricerca di informazioni circa le azioni intraprese per il recupero del credito attivate da singoli fornitori anche mediante la circolarizzazione dei legali dell'azienda segnalati dall'azienda. Analisi dei decreti ingiuntivi e atti di precetto, verifica dei solleciti di pagamento ricevuti.				
§ Verifica della quantificazione operata nel ricorso in merito ai debiti commerciali "intercompany" per il tramite dell'espressa richiesta di conferma del credito, dell'ottenimento della riconciliazione dei rapporti di debitori/creditori, delle compensazioni effettuate e dell'ulteriore documentazione a supporto				

ALLA LUCE DEL DL 83/15 I COMPITI DELL'ATTESTATORE NON SONO UNIVOCI

- CHE COSA FA L'ATTESTATORE?
- NON SI PUO' CHE RISPONDERE ...

• ... DIPENDE ...

IL D.L. 83/2015 ALCUNE RIFLESSIONI

A. ATTESTAZIONI CONCORRENTI

1. Sarà possibile avere un solo attestatore per più proposte?
2. Se, come pare logico, la risposta è negativa:
 - potenziale conflitto e certe divergenze sulla base dati
 - potenziali differenti valutazioni e stime

B. METAMORFOSI DEL COMMISSARIO CHE DIVIENE «ATTESTATORE» DELLA VERIDICITA' DELLA BASE DATI PER LE ATTESTAZIONI CONCORRENTI

C. CIO' IN UN CONTESTO DI COMPRESSIONE DEL TEMPO DELLE VERIFICHE DEL COMMISSARIO

1. DEPOSITO REL 45GG PRIMA DELL'UDIENZA
2. RUOLO DI INTERFACCIA CON I TERZI CHE DEVONO DEPOSITARE 30 GG PRIMA DELL'UDIENZA
3. INTEGRAZIONI ALLA PRIMA RELAZIONE ENTRO 10GG